



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER
SALA GIOCHI**

*Approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 28/07/2011
Pubblicato all'albo pretorio dal 08 al 22 agosto 2011*

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente provvedimento disciplina i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni di sala giochi nel territorio Comunale di Orzinuovi nonché il trasferimento nell'ambito del territorio comunale di attività di sala giochi già in esercizio.

Art. 2 – DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

Si definisce **sala pubblica da gioco** (di seguito "sala giochi") un locale specificamente allestito per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi di divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.. L'esercizio di tale attività è soggetto al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. secondo le procedure di legge.

Art. 3 – ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

Non è possibile la coesistenza dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di sala giochi nei medesimi locali, fatto salvo il caso in cui le due attività (pubblico esercizio e sala giochi) pur esercitate nel medesimo locale, rispettino il numero massimo di giochi installabili previsto dal D.M. 27.10.2003 per i bar e similari (art. 2 comma1) o i ristoranti e similari (art. 2 comma 2).

Negli esercizi commerciali è possibile l'installazione di 1 gioco ogni 10 metri quadrati, fino ad un massimo di n. 2 apparecchi da intrattenimento di qualunque tipologia. In ogni caso il numero di giochi di cui all'art. 110, comma 6 T.U.L.P.S., non dovrà superare il doppio del numero dei giochi di altre tipologie.

La superficie di vendita dovrà essere diminuita nella misura corrispondente alla superficie occupata dai giochi.

Art. 4 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti possono essere rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:

A) NUMERO DI AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHI AMMESSE:

nel territorio comunale è rilasciabile un'autorizzazione di sala giochi ogni 3.000 abitanti; ai fini del calcolo per la disponibilità di nuove autorizzazioni l'arrotondamento all'unità superiore è concesso qualora il rapporto (abitanti/parametro abitanti per esercizio) superi lo 0,70.

La chiusura definitiva di una sala giochi comporta nuova disponibilità.

B) ZONE VIETATE:

Non è ammesso l'insediamento di nuove sale giochi nelle seguenti zone di particolare interesse storico, ambientale, archeologico, artistico del centro storico:

zona 1 - zona 8 (particolare pregio storico e artistico culturale);

C) DISTANZE:

c1) L'insediamento di nuove sale giochi potrà avvenire solo ad una distanza di almeno 500 m. da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, centri di aggregazione giovanile;

c2) Le nuove sale giochi devono rispettare le distanze minime di mt.500 rispetto ad altri esercizi preesistenti;

La misurazione delle distanze di cui ai commi c1) e c2) deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini , anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.

D) CARATTERISTICHE DEI LOCALI:

I locali destinati a sala giochi devono avere le seguenti caratteristiche:

essere ubicati al piano terreno;

essere direttamente prospicienti la strada;

compatibilità con il Piano di classificazione acustica del territorio comunale;

avere una superficie minima di mq. 100, calcolata al netto delle zone di servizio;

avere una destinazione d'uso commerciale compatibile con l'attività richiesta;

rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dal vigente Regolamento locale d'igiene;

essere dotata di idonei servizi igienici, preceduti da antibagno e distinti per maschi e femmine.

E) DOTAZIONE DI STANDARD:

1) L'insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio pari 100 % della superficie del locale e comunque non inferiore agli standard di parcheggio previsti dal PGT maggiorati del 10%. In mancanza di tale disponibilità l'Amministrazione Comunale potrà considerare eventuali accordi con proprietari di altre aree limitrofe (entro il raggio di 300 m) che garantiscano l'uso delle stesse nelle ore di apertura dell'esercizio o l'eventuale monetizzazione della parte eccedente rispetto allo standard di PGT. Il parcheggio non è richiesto nelle vie o aree pedonali.

2) Oltre a quanto previsto dal presente articolo, restano fatti salvi tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio delle autorizzazioni di sala giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari e urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi e il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

3) Il Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, potrà richiedere in relazione a particolari situazioni di fatto, la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

Art. 5 – CRITERI GENERALI PER L'ORARIO DI ESERCIZIO

1) Gli orari di apertura delle sale giochi, stabiliti con apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, dovranno rispettare i seguenti criteri:

apertura non prima delle ore **9,00** nei giorni feriali e festivi;

chiusura non oltre le ore **24,00** nei giorni feriali e festivi;

chiusura non oltre le ore **01,00** nei giorni pre-festivi;

ore massime di apertura giornaliera: **13 ore.**

2) Ciascun titolare di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di cartello ben visibile.

Art. 6 – UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

Ai minori di anni 16, quando non siano accompagnati da familiari o altro parente maggiorenne;
Nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 16 ma non ancora gli anni 18 a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;

Ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S. relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 del T.U.L.P.S.

Art. 7 – INFORMAZIONI AL PUBBLICO

All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di gioco.

Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile un cartello per la limitazione all'età di utilizzo a quei videogiochi che per il loro contenuto siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 7 dell'art. 100 del T.U.L.P.S. deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 8 del T.U.L.P.S. del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale.

Nel locale deve essere esposta, in maniera ben visibile, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata del Comune.

Come disposto dall'art.18 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana.

E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purchè alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.

Art. 8 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

All'esercente è consentita la sospensione dell'attività fino ad un anno previa comunicazione al Comune in forma scritta. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, sempre per iscritto, la ripresa dell'attività d'esercizio al termine del periodo di sospensione.

Art. 9 – SANZIONI

Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773 – 18 giugno 1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.

Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 450,00.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981 n° 689.

In caso di reiterare violazioni, potrà essere disposta la sospensione della licenza fino ad un massimo di 15 giorni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del T.U.L.P.S. se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, è titolare di licenza di pubblico esercizio, l'autorizzazione potrà essere sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8bis della L.689/81, potrà essere revocata.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

Art. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1) I criteri previsti nel presente provvedimento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione e di trasferimento di sala giochi.
- 2) Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore dei criteri correnti restano valide fino ad eventuale cessazione dell'attività.

Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente provvedimento entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale, e rimarrà in vigore fino all'emanazione di nuovi criteri.

Art. 12 – NORME FINALI

- 1) Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.
-